

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE
(POTENZA TOTALE=14,49 MWp)**

**SITUATO NEL COMUNE DI
CASTEL SAN GIOVANNI (PC)**

PROGETTO DEFINITIVO

Relazione aree idonee

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello Prog.	Codice	Tipo doc.	N° elaborato	Nome file	Tipo elaborato	Scala
DEF	01CSG26	PDF	14	AREEID	REL	-

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	10/06/2026	Prima emissione – Screening VIA	EC	MB	AB

PROGETTAZIONE



START ENGINEERING srl

Via per Rovato, 29/C - 25030 ERBUSCO (BS)

E-mail: info@starteng.it - mail PEC: startengineering@pec.it



RICHIEDENTE

ReRe 62 S.r.l.
Piazza Borromeo, 14
20123 - Milano (MI)
C.F./ P. IVA 14366730969



Proprietà Intellettuale

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Start Engineering S.r.l. (P.I. 04166670986), che ne detiene tutti i diritti di riproduzione, diffusione, distribuzione e alienazione, nonché ogni ulteriore diritto individuato dalla vigente normativa in materia di diritto d'autore. Il presente documento ed il suo contenuto non possono, pertanto, essere ceduti, copiati, diffusi o riprodotti, né citati, sintetizzati, o modificati, anche parzialmente, senza l'esplicito consenso di Start Engineering S.r.l..

Ogni prodotto o Società menzionati in questa relazione sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte.

Sommario

1. PREMESSA	4
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO NAZIONALE	4
3. QUADRO NORMATIVO REGIONALE	6
4. CONCLUSIONI	8

1. PREMESSA

La società ReRe 62 S.r.l., di seguito "ReRe", in qualità di proponente dell'intervento in progetto, intende realizzare un impianto agrivoltaico di produzione di energia elettrica comprensivo di tutte le opere ed infrastrutture connesse e funzionali per l'impianto, da effettuarsi in Strada del Sabbione snc nel comune di Castel San Giovanni (PC).

L'impianto sarà direttamente collegato alla rete pubblica di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica in media tensione (grid connected) in modalità di cessione pura, ovvero l'energia prodotta dall'impianto non sarà utilizzata in loco ma totalmente immessa in rete al netto dei consumi per l'alimentazione dei servizi ausiliari necessari al corretto funzionamento ed esercizio dell'impianto stesso.

L'impianto fotovoltaico avrà una potenza elettrica nominale pari a 14,49 MW e garantirà la continuità dell'attività agricola sul terreno occupato dall'intervento, come richiesto dalla normativa di settore. La scelta dell'architettura di impianto tiene conto da un lato di quanto la moderna tecnologia è in grado di offrire dall'altro delle necessità legate al mantenimento delle colture selezionate.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO NAZIONALE

A livello nazionale, il riferimento normativo principale in tema di Fonti Energetiche Rinnovabili e di aree idonee è certamente il **D.Lgs. 190/2024**, come risultante dalle modifiche e correzioni del D.L. 175/2025 e del D.Lgs. 178/2025.

Tra le tipologie impiantistiche normate da tale decreto, sono ricompresi gli impianti agrivoltaici, di cui il Decreto dà la seguente definizione: *"impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività culturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività culturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione."*

Tra le novità introdotte dal D.L. 175/2025, spicca l'introduzione al D.Lgs 190/2024 dell'articolo 11-bis che ridefinisce le condizioni di individuazione delle aree idonee sulla terraferma.

Al comma 1, vengono elencate le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili:

- a) *i siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;*
- b) *le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- c) *le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;*
- d) *le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;*
- e) *i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;*

- f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
- g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;
- h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
- i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
 - 1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
 - 2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
 - 3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
 - 4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;
 - 5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
 - 6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
 - 7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;
- m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
 - 8) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
 - 9) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III -bis della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
 - 10) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Al comma 2 invece, vengono introdotte indicazioni specifiche per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra in area agricola. Nello specifico, si legge:

L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. **È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f -bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo.**

In accordo al comma 2 art.11-bis del D.Lgs 190/2024, quindi, gli impianti agrivoltaici realizzati con moduli di altezza adeguata e in modo tale da garantire la conservazione di almeno l'80% della produzione lorda vendibile risultano essere sempre consentivi, indipendentemente dall'ubicazione in aree ricomprese nell'elenco delle aree idonee sulla terraferma di cui sopra.

3. QUADRO NORMATIVO REGIONALE

La regione Emilia-Romagna ha recentemente emanato la **L.R. n. 5 del 1 giugno 2026** "Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale", in attuazione a quanto riportato al comma 3 dell'articolo 11-bis del D.Lgs 190/2024.

Tale normativa, individua le ulteriori aree idonee e disciplina l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, nel territorio regionale.

La legge riporta all'articolo 11 i criteri per l'installazione di impianti agrivoltaici sul territorio regionale; al comma 1 si legge:

1. *In conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, e dall' articolo 11 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024 Sito esterno, l'installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole è consentita, a condizione che sia garantita la continuità dell'attività agricola sul fondo interessato.*

La normativa regionale riprende nei commi successivi la tematica della PLV:

2. *La continuità dell'attività agricola è assicurata qualora la produzione lorda vendibile (PLV) effettiva del fondo non risulti inferiore all'80 per cento della produzione lorda vendibile standard, determinata in relazione alle medesime colture, produzioni e prezzi, considerando la produzione media nel Comune di riferimento.*
3. *Ai fini della determinazione della produzione lorda vendibile standard, le rese colturali di riferimento delle colture praticate e le produzioni zootecniche sono calcolate applicando i valori determinati dalla Regione Emilia-Romagna e desunti da fonti ufficiali, quali il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA), i dati elaborati dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare (ISMEA) o altre fonti pubbliche omogenee e periodicamente aggiornate, rappresentative di condizioni ordinarie di produzione.*

4. *Il rispetto della condizione di cui al comma 2 è verificato con cadenza triennale, tenendo conto della PLV generata nel triennio al fine di considerare i normali cicli produttivi. Nell'ambito del triennio di determinazione della PLV effettiva, non sono considerate rilevanti le riduzioni della stessa imputabili a eventi climatici eccezionali, fitopatie o altre cause non riconducibili alla presenza o al funzionamento dell'impianto, purché adeguatamente documentate.*
5. *In sede di presentazione dell'istanza, ai fini della verifica dei requisiti di cui al comma 2, il proponente produce una relazione agronomica asseverata, redatta e sottoscritta da un libero professionista iscritto al relativo ordine o collegio professionale competente in materia agronomica o forestale, secondo i contenuti dei fascicoli aziendali detenuti e gestiti dai Centri di Assistenza Agricola.*
6. *La relazione agronomica attesta:*
 - a) *le caratteristiche agronomiche del fondo e la sua idoneità allo svolgimento dell'attività agricola;*
 - b) *la compatibilità dell'impianto con l'utilizzo agricolo del fondo, con particolare riferimento all'accessibilità, all'utilizzabilità delle superfici, alla meccanizzazione delle operazioni agricole, all'irrigabilità e alla gestione idraulica;*
 - c) *le colture o le modalità di utilizzo agricolo previste sul fondo, ai fini della determinazione della produzione lorda vendibile di cui al comma 2;*
 - d) *nel caso di attività zootecniche, i criteri e i parametri adottati per la determinazione della PLV ai sensi del comma 2.*

In base a quanto sopra, l'installazione dell'impianto agrivoltaico in progetto è consentita, in quanto viene garantita la continuità dell'attività agricola sul fondo interessato e il rispetto del PLV come asseverato nella relazione agronomica allegata, redatta in coerenza con quanto riportato al comma 6 dell'art. 11 del L.R. 5/2026.

4. CONCLUSIONI

Alla luce del quadro normativo come sopra analizzato, non si ravvisano profili ostativi, sotto il profilo della disciplina delle aree idonee, alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico in progetto.

Data 10/06/2026

Il Tecnico

Ing. Matteo Bono

